

Roma, 20 maggio 2021

Prot. n. 1877/2021/F/mgt
Circolare n. 2/2021

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC - e-mail

Oggetto: Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 - Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti - Riordino della normativa di settore - Osservazioni

Gentili Presidenti,

nelle scorse settimane la Federazione è stata raggiunta da numerose richieste di chiarimento circa l'impatto delle previsioni espresse nel Decreto Legislativo n. 101/2020¹ sulle attività medico-veterinarie.

Il Decreto in commento regola - per la prima volta in modo complessivo ed organico - tutti i diversi campi di applicazione delle radiazioni ionizzanti, disciplinando sia la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni (esposizione professionali, esposizioni per finalità mediche, esposizioni ambientali), sia la sicurezza degli impianti, delle installazioni nucleari e delle materie radioattive, che la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

¹ Testo integrale al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg>

Tra i numerosi articoli che lo caratterizzano, sono stati richiesti chiarimenti circa l'applicabilità dell'articolo 48 (*Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti*) che prevede che i detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti devono registrare i propri apparecchi e impianti sul sito istituzionale dell'ISIN, trasmettendo le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive. Ai detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti è inoltre richiesto di registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.

Le maggiori difficoltà risiedono nella valutazione delle effettive ricadute del provvedimento sulla professione veterinaria e ancor più è risultato fuorviante quanto pubblicato sul sito STRIMS² a cura dell'ISIN finalizzato a chiarire gli obblighi attuali per le strutture sanitarie.


Nell'informare che ci siamo attivati per illustrare a chi di competenza le criticità legate all'applicazione della normativa in commento ai medici veterinari, evidenzio che l'ISIN ha già predisposto un sistema di registrazione - che è stato reso operativo dal 23 febbraio 2021³ - ma che, ai sensi dell'art. 241, è altresì prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una Comunicazione recante l'operatività del sistema di registrazione: dal momento della pubblicazione della Comunicazione in GU i detentori dovranno provvedere alla registrazione entro 90 giorni.

Questo adempimento non si è ancora compiuto: in un Comunicato dell'ISIN del 7 maggio 2021⁴ si legge *“Il sistema per la registrazione è attivo dal 23 febbraio scorso. Nel frattempo, ISIN ha completato lo sviluppo del sistema STRIMS per la comunicazione in via telematica delle informazioni relative all'inizio e alla cessazione della detenzione, alla spedizione, al trasporto, al trattamento e agli inventari iniziali di rifiuti, materiali radioattivi e sorgenti di radiazioni ionizzanti secondo le tempistiche stabilite nel D.lgs. 101/2020. Tuttavia, prima di procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Avviso ufficiale di avvio del sistema, dalla cui data decorre il termine di novanta giorni alla scadenza dei quali scatta l'obbligo di comunicazione a carico dei predetti soggetti, tenuto anche conto che la violazione di tale obbligo è sanzionata dall'ordinamento, ISIN ritiene opportuno di effettuare preventivamente una fase sperimentale su base volontaria al fine di testare il sistema e, laddove necessario, perfezionarlo prima dell'avvio della piena operatività”*.

In estrema sintesi, l'obbligo di registrazione sarà efficace solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'apposito comunicato dell'ISIN: da tale momento scatterà il termine di 90 giorni per la registrazione delle apparecchiature ai sensi del già menzionato articolo 241.

Riservando di tornare in argomento all'esito delle attività di accertamento innanzi accennate, ringrazio per l'attenzione e porgo un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dr. Gaetano Penocchio)



² Vedi: <https://strims.isinucleare.it/notizie/isin-chiarisce-gli-obblighi-attuali-per-le-strutture-sanitarie>

³ Vedi: <https://strims.isinucleare.it/>

⁴ Vedi: <https://www.isinucleare.it/it/notizie/isin-fianco-degli-utenti-strims-accesso-sperimentale-al-sistema-informativo>